

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24912 Anno 2018

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 02/05/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

Riva Renzo nato a Torino il 11/1/1951

Ruffino Mario nato a Fossano il 29/7/1947

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 28/11/2016 ;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi ;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo per Ruffino Mauro l'annullamento con rinvio per le attenuanti generiche e rigetto nel resto e l'inammissibilità del ricorso di Riva Renzo. Udito il difensore avv. Gian Mario Ramondini il quale si è riportato ai motivi del ricorso per Riva Renzo e, in sostituzione degli avv. ti Ivan Giordano ed Enrico Collidà, per Ruffino Mauro .

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 28/1/2016 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva condannato gli odierni ricorrenti in ordine al delitto di riciclaggio, in concorso, rideterminando la pena a loro inflitta.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse dai ricorrenti in relazione alla mancanza di prova circa la provenienza illecita del denaro oggetto della operazione di riciclaggio, alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, procedendo alla rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuate generiche .

Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione :

Riva Renzo il quale eccepisce la nullità della sentenza e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. in quanto, a suo avviso, non sarebbe dimostrata la sua partecipazione, consistita nel presentarsi quale facoltoso imprenditore di Alba, alla operazione di ripulitura del denaro provento del delitto di bancarotta fraudolenta atteso che, prima ancora della costituzione del trust, (il Metropole trust), avente ad oggetto una polizza vita di diritto lussemburghese, il denaro distratto dalle società del gruppo Steri, era stato già " ripulito" per effetto di altre e diverse operazioni (accensione di crediti elettronici ed altro) e poiché le operazioni di ripulitura erano antecedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, non poteva dirsi integrato il delitto di riciclaggio che per sua natura deve seguire e non precedere il delitto presupposto ; deduce altresì il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis c.p., per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto sussistente l'elemento del dolo e la carenza di motivazione in relazione all'utilizzo della tecnica motivazionale del " copia incolla".

Ruffino Mauro deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della operazione di riciclaggio ed in relazione al trattamento sanzionatorio posto che la Corte d'appello avrebbe, ad un tempo, valorizzato lo stato di incensuratezza dell'imputato , riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e poi ritenuto le stesse non applicabili nella massima estensione per i precedenti penali ; così con riferimento alla pena , il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte d'appello, dapprima ritenuto sussistente il dolo nella forma del dolo eventuale e poi determinato la pena base scostandosi dal minimo edittale, per



l'intensità del dolo .

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili perché generici .

Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

Nella specie il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, in punto di insussistenza degli estremi dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che il denaro confluito sulla polizza sottoscritta dalla madre ultraottantenne del Ruffino su istigazione di costui, come ricostruito dal verbalizzante della Guardia di Finanza Ortu, era di sicura provenienza illecita dovendosi ricondurre al delitto di bancarotta fraudolenta commessa da Del Buono e Streri ovvero al delitto di evasione fiscale, non essendo necessario , ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio l'esatta individuazione del delitto presupposto. Sul punto il Collegio intende ribadire il principio secondo cui presupposto sia della ricettazione sia del riciclaggio è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente . Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile. Ciò che conta è che emerga l'esistenza di un delitto non colposo presupposto, ancorché delineato solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di sua commissione, senza che sia necessario identificarne con precisione il soggetto passivo e, anzi, senza che sia indispensabile neppure l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., altresì, Sez. 5, n.36940/2008 , rv. 251581; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444)

Detto questo, nemmeno appaiono fondate le deduzioni difensive volte sminuire la rilevanza penale della condotta dei ricorrenti siccome intervenuta nella fase finale della sottoscrizione della polizza , al solo fine di garantire l'insequestrabilità del denaro, poiché, come osservato dal giudice di merito, tale operazione si innestava e concludeva la ripulitura del denaro di provenienza illecita, transitato su diversi conti bancari italiani ed esteri e poi riversato sulla polizza di cui alla contestazione, dovendosi in proposito ricordare che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione



dell'attività posta in essere. (Sez. 2, Sentenza n. 3397/2012, Rv. 254314; Sez. 2, Sentenza n. 43881/2014, Rv. 260694).

Quanto poi all'elemento soggettivo, della cui sussistenza il ricorrente Riva fa uno specifico motivo di censura, rilevando di non avere consapevolezza della provenienza illecita del denaro, la Corte d'appello ha invece sottolineato la presenza di plurimi e convincenti elementi (in particolare il suo comportamento menzognero e ingannatorio volto a supportare il progetto del Del Buono che conosceva da tempo) che dimostravano che egli conosceva la provenienza illecita delle somme confluite nel Trust Metropole per il quale egli si prodigò personalmente, pertanto, nel caso di specie, è stato ravvisato il dolo nella forma del dolo diretto o quantomeno eventuale (Sez. 3 n. 8330/2013) .

In ultimo, con riguardo alla determinazione della pena, la Corte d'appello contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente Ruffino, ha giustificato la propria decisione di non contenere la pena nel minimo edittale e di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richiamando le modalità della condotta, l'intensità del dolo (riconosciuto nella forma del dolo diretto e non eventuale posto che tale evenienza è stata utilizzata dalla Corte di appello, come clausola di riserva per sottolineare che, in ogni caso, ricorreva l'elemento psicologico del reato) ed i precedenti penali specifici che, invero, il ricorrente non contesta nella loro effettiva sussistenza, quanto nella loro incidenza sulla operatività delle circostanze attenuanti generiche.

Ebbene la doglianza non coglie nel segno dal momento che, accertata e non contestata la sussistenza di precedenti penali specifici, la Corte d'appello avrebbe, al più, errato nel ritenere il Ruffino incensurato riconoscendogli le attenuanti generiche e non per avere "bilanciato" le stesse con i precedenti penali, operando una riduzione inferiore a quella massima concedibile, avendo in ogni caso dato corretta applicazione alle disposizioni di cui agli artt. 62 bis c.p. e 133 c.p., con un apparato argomentativo che la difesa manifesta di non condividere, ma che non presenta le contraddittorietà evidenziate.

Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili, e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta processuale degli imputati la responsabilità ivi prevista.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

COSI' DECISO IL 2/5/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA